



Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società

AGI LOMBARDIA

**Corso di formazione
“DIRITTO DEL LAVORO SPORTIVO”
“L’AGENTE E IL PROCURATORE SPORTIVO”**

04 DICEMBRE 2019

avv.raffaelerigitano@gmail.com

NORMATIVA RECENTE AGENTI CALCIO

- **Regolamento Agenti al 31/03/2015**
- **Regolamento F.I.G.C. Procuratori Sportivi dal 01/04/2015**
- **Regolamento C.O.N.I. 10/07/2018**
- **Regolamento Agenti F.I.G.C. 19/04/2019**



REGOLAMENTO F.I.G.C. 31-03.2015

- **Unico Mandato**
- **Modelli Mandato distinti con codice F.I.G.C.**
- **Obbligo di Esame per accedere alla Professione**
- **Obbligo Titolo di studio Scuola Media Superiore**
- **Obbligo stipula di Polizza Assicurativa Professionale**



REGOLAMENTO AGENTI F.I.G.C. DAL 01-04-2015

- **Doppio Mandato**
- **Abolizione Esame**
- **Nessun Obbligo di Titolo di Studio**
- **Nessun Obbligo di Stipula di Polizza Assicurativa Professionale**



REGOLAMENTO C.O.N.I. 2018

- **COMMISSIONE AGENTI SPORTIVI C.O.N.I.(controllo – vigilanza – sanzionatorio)**
- **Doppio Mandato**
- **Obbligo di Esame per l'accesso alla Professione**
- **Titolo di Studio Scuola Media Superiore**
- **Ripristinato l'obbligo di Stipula di Polizza Assicurativa Professionale**



REGOLAMENTO F.I.G.C. 19/04/2019

- **C.F.A.S. (esami – registro- segnalazione Commissione CONI comportamenti agenti)**
- **Registro sezione agenti abilitati**
- **Registro sezione agenti stabiliti**
- **Domiciliazione agenti extracomunitari**



PARTICOLARITA' REGOLAMENTO CONI

- **Art. 13- Requisiti di ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione**
- **Art. 15- Corsi di formazione**
- **Art. 18 - Incompatibilità e conflitto di interessi**
- **Art. 20 - Regime sanzionatorio**
- **Art. 21- I contratti degli agenti sportivi**
- **Art. 22- Camera arbitrale**



REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROVA GENERALE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ART. 13

- per l'ammissione alla prova generale dell'esame di abilitazione è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:
- avere svolto una delle seguenti attività formative:
- un tirocinio per almeno sei mesi con mansioni operative presso un agente sportivo che eserciti l'attività effettivamente e regolarmente
- frequenza di corsi di formazione di cui all'art. 15



CORSI DI FORMAZIONE

ART. 15

- **Il CONI organizza ogni semestre corsi di formazione con una durata minima di ottanta ore di insegnamento. Il piano di studi contiene le materie oggetto della prova generale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione**



INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI ART. 18

gli Agenti Sportivi non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo



REGIME SANZIONATORIO

ART. 20

5. L'agente sportivo non deve acquisire rapporti di clientela con modalità contrarie a correttezza e decoro.

L'Agente Sportivo non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi o omaggi quale corrispettivo per la presentazione di un atleta o di una società sportiva o per l'ottenimento di mandati.

La violazione di tali doveri comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione dal Registro



REGIME SANZIONATORIO

Art. 20

4. E' punito con la sospensione dal registro da sei mesi a ventiquattro mesi (precedentemente con la radiazione) dal Registro l'agente sportivo che, contravvenendo ai doveri di correttezza e lealtà, entri in relazione con atleti legati da un rapporto contrattuale con un altro agente sportivo, al fine di indurli a risolvere anticipatamente il loro contratto o a violare gli obblighi in esso previsti



CAMERA ARBITRALE

Art. 22

- Sono altresì devolute al Collegio di Garanzia tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico



REGOLAMENTO AGENTI FIGC

ATTIVITA' AGENTE

- **Il presente Regolamento, in conformità al Regolamento C.O.N.I degli Agenti Sportivi, ai principi emanati in materia dalla F.I.F.A. disciplina l'attività dell'Agente Sportivo abilitato in ambito calcistico, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini :**
 - **i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica**
 - **ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica**
 - **iii) del tesseramento dei professionisti presso la F.I.G.C.**



REGOLAMENTO AGENTI FIGC NOVITA'

- **Esame prova speciale per agenti sportivi abilitati a seguito esame C.O.N.I. (Cap.3)**
- **Obbligo di aggiornamento agenti (20 ore)**
- **Agenti stabiliti (Cap. 4)**
- **Agenti extracomunitari (Cap. 9)**
- **Modulo riepilogativo (executive summary)**
- **Invalidità contratto di tesseramento**



PROVA SPECIALE ABILITAZIONE

- **Candidati idonei a seguito prova C.O.N.I.**
- **2 sessioni annuali (Maggio – Novembre)**
- **Argomenti sul bando**



OBBLIGO AGGIORNAMENTO

- **20 ore annuali minimo**
- **Corsi organizzati o accreditati F.I.G.C.**
- **Cancellazione in caso di mancato aggiornamento**



AGENTI STABILITI

- **Cittadini Comunitari abilitati agenti in U.E.**
- **Iscrizione Registro Federale sezione Agenti Stabiliti**
- **Assoggettato alla normativa C.O.N.I. e F.I.G.C.**
- **Documentazione in lingua originale ed italiano**
- **Dopo 3 anni di attività come agente stabilito iscrizione nel Registro Agenti F.I.G.C. e C.O.N.I.**



AGENTI EXTRACOMUNITARI

- **Obbligo di domiciliazione con Agente Sportivo autorizzato ad esercitare in Italia**
- **Obbligo di indicazione elementi sostanziali e documento riepilogativo pena la nullità**
- **Obbligatoria copia in lingua italiana**



AGENTI TEMPORANEI

DPCM 27 GIUGNO 2019

- **«All'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 marzo 2018 come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma secondo le parole: «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per l' anno 2019 è indetta una seconda sessione di prova generale che si conclude entro la fine del mese di ottobre 2019 e una seconda sessione di prova speciale che si conclude entro la fine del mese di dicembre 2019».**



IL CONTRATTO DI MANDATO

ART. 5.3

- Il contratto di mandato è il contratto stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal Regolamento C.O.N.I. degli Agenti sportivi C.O.N.I. e dal presente Regolamento
- L'incarico, in forma scritta, in forza del quale l'Agente sportivo mette in relazione le parti interessate per le finalità di cui ai nn. i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, è denominato "mandato"



EXECUTIVE SUMMARY

ART. 5.3 , 3° comma

- **Il mandato deve essere accompagnato , a pena di nullità, dal « modello riepilogativo» (executive summary) scaricabile dal sito ufficiale della F.I.G.C .recante indicazione degli elementi essenziali del contratto**



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.4

- Salvo quanto previsto nei successivi capoversi del presente articolo, un Agente sportivo può agire solo per conto di una delle parti coinvolte



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.4

- **Ai calciatori ed ai club è vietato avvalersi dell'opera di un soggetto non iscritto al Registro Federale o alla sezione speciale o al Registro Nazionale del CONI**
- **I calciatori e i club possono sottoscrivere mandati in esclusiva o senza pattuizione di esclusiva**



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.4

- **Il mandato non può essere stipulato per una durata superiore a due anni e non potrà essere tacitamente rinnovato**
- **Il mandato dell'Agente Sportivo deve contenere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, del Regolamento C.O.N.I.:**
 - a) termini di pagamento del corrispettivo**
 - b) coordinate bancarie per l'effettuazione del pagamento del corrispettivo**
 - c) soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo**
 - d) clausole di risoluzione ed eventuali penali**



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.4

- Le parti contraenti sono libere di integrare il mandato con qualsiasi clausola che ritengano appropriata, nel rispetto della legge e delle disposizioni in vigore
- Il mandato concluso tra un Agente Sportivo e un calciatore / società di calcio è redatto in tre (3) copie, debitamente firmate dalle parti, una delle quali viene inviata alla C.F.A.S entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'art. 5.7 del presente Regolamento



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 5.4

- Nel caso in cui il mandato, o i suoi atti modificativi, siano redatti in una lingua diversa dall'italiano, la copia trasmessa alla C.F.A.S. dovrà essere accompagnata dalla traduzione in italiano debitamente asseverata
- Nel caso in cui l'Agente Sportivo agisca nell'interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un mandato con ciascuna parte interessata
- In tal caso l'Agente Sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell'avvio di qualunque negoziazione



OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

ART.5.7

L'Agente Sportivo trasmette alla C.F.A.S., in via telematica, entro venti (20) giorni dalla sottoscrizione:

- a) modulo riepilogativo del mandato (executive summary)
- b) copia del mandato ricevuto per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) Disposizioni Preliminari unitamente a copia della contabile bancaria comprovante il pagamento dei richiesti diritti amministrativi pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);



OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

ART.5.7

- c) copia dell'eventuale accordo concluso con un cittadino non comunitario di cui al successivo art. 9.1
- d) copia di qualsiasi accordo di modifica del mandato concordata tra le parti ovvero la revoca dello stesso
- Il mancato rispetto del termine di cui al precedente capoverso del presente articolo comporta l'inefficacia del mandato o di qualsiasi accordo di modifica o revoca dello stesso



INVALIDITA' MANDATO E TESSERAMENTO

CAP. 7- DIVIETI

« in nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva o il trasferimento di un calciatore tra due società sportive può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un mandato di rappresentanza o all'impegno di una parte contraente di affidare un mandato a un determinato Agente Sportivo»



NULLITÀ DEL CONTRATTO

ART. 2.5

- **L'esercizio dell'attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle disposizioni preliminari**
- **i) conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica**
- **ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica**



REMUNERAZIONE AGENTE SPORTIVO

ART. 5.8

- **Somma forfettaria o percentuale calcolata sul reddito lordo complessivo del calciatore o sui valori della transazione**
- **« nel caso di opzione percentuale, le parti «possono» fare riferimento ai seguenti criteri di determinazione...»**



CRITERI DI DETERMINAZIONE

ART. 5.8

a) l'ammontare totale della remunerazione dovuta all'Agente Sportivo per l'assistenza fornita a un calciatore o a un club per le finalità di cui ai punti i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% della retribuzione fissa complessiva lorda del calciatore;

b) l'ammontare totale del corrispettivo dovuto all'Agente Sportivo per l'assistenza fornita ad un club per la finalità di cui al punto ii) delle Disposizioni Preliminari, non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento



DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CALCIATORE

ART. 6.1

- **Un calciatore che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto al Registro Federale o alla Sezioni Speciale conferendogli l'incarico con le modalità previste dagli articoli 5.3 e 5.4. del presente Regolamento**
- **E' dovere del calciatore verificare che l'Agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo mandato**



DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CALCIATORE

ART. 6.1

- **Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un Agente Sportivo, deve assicurarsi che il nome dell'Agente sia indicato sul contratto di prestazione sportiva**
- **Il mandato eventualmente sottoscritto in violazione dei doveri di cui ai precedenti capoversi è inefficace e la sua sottoscrizione costituisce violazione disciplinare da parte del calciatore e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura Federale**



DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CLUBS

ART. 6.2

- **Ove il club intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto al Registro Federale o alla sua sezione speciale conferendogli l'incarico con le modalità previste dagli articoli 5.3 e 5.4. del presente Regolamento**



DIRITTI ED OBBLIGHI DEI CLUBS

ART. 6.2

- **Il club che intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore per le finalità di cui ai numeri i), ii), iii) delle Disposizioni Preliminari del presente Regolamento deve trattare unicamente con il suo Agente Sportivo, se nominato e risultante dagli atti depositati in C.F.A.S. o di altra Federazione calcistica straniera verificando l'esistenza dell'incarico di cui agli articoli 5.3. e 5.4. del presente Regolamento, ovvero direttamente con il calciatore stesso se sprovvisto di assistenza**



TRASPARENZA

ART.8

- **Entro il 31 dicembre di ogni anno, Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla C.F.A.S. i corrispettivi erogati ad Agenti sportivi in forza dei mandati sottoscritti. La mancata comunicazione, costituendo violazione disciplinare, comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale, per le determinazioni di sua competenza.**
- **Entro il 31 marzo di ogni anno, la F.I.G.C. rende noti i nominativi degli Agenti Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell'anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo alle remunerazioni erogate nell'anno precedente agli Agenti Sportivi ed i soggetti che le hanno corrisposte**



CALCIATORI MINORENNI

ART. 5.5

- Quando a conferire il mandato all'Agente Sportivo è un calciatore minore di età, l'incarico dovrà essere sottoscritto anche da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale o la tutela legale.
- Nessun pagamento, utilità o beneficio di sorta è dovuto all'Agente Sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Tale clausola deve essere espressamente menzionata nel mandato.
- Qualsiasi accordo contrario è nullo e costituisce violazione disciplinare, che sarà segnalata dalla C.F.A.S. al C.O.N.I..
- Un calciatore minore di età, comunque, non può essere rappresentato da un Agente Sportivo prima del compimento anagrafico del 16° anno età



DISEGNO DI LEGGE 1603 bis

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché misure di contrasto della violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione



ART. 5

- **Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo**



IMPARZIALITA'- INDIPENDENZA- TRASPARENZA

1. Allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli Agenti Sportivi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:



PRINCIPI: AUTONOMIA – TRASPARENZA INDIPENDENZA AGENTI

d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'Agente Sportivo nello svolgimento della sua professione



CONFLITTO DI INTERESSI

e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli Atleti e le Società Sportive, anche nel caso in cui l'attività di Agente Sportivo sia esercitata in forma societaria



COMPENSO

f) individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale



TUTELA MINORI

g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi



GRAZIE

